REGOLAMENTO (CE) N. 1414/2001 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2001

che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 2000/01, l'importo definitivo dell'aiuto per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1347/95 (2), in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 603/95 succitato fissa all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, l'importo dell'aiuto da versare alle imprese di trasformazione, rispettivamente, per i foraggi disidratati e per i foraggi essiccati al sole, prodotti nel corso della campagna di commercializzazione 2000/01, limitatamente ai quantitativi massimi garantiti di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, dello stesso regolamento.
- Le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione (2)effettuate a norma dell'articolo 15, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione, del 6 aprile 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 676/1999 (4), evidenziano che è stato superato il quantitativo massimo garantito per i foraggi disidratati, mentre non è stato superato il quantitativo massimo garantito i foraggi essiccati al sole.
- È pertanto opportuno disporre per i foraggi disidratati la (3) riduzione dell'importo dell'aiuto di cui al summenzionato regolamento (CE) n. 603/95, conformemente all'ar-

ticolo 5 dello stesso regolamento, e per i foraggi essiccati al sole il versamento integrale dell'aiuto ai beneficiari.

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2000/01, l'aiuto per i foraggi essiccati previsto dal regolamento (CE) n. 603/95, il cui importo è fissato all'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento per i foraggi disidratati e all'articolo 3, paragrafo 3, per i foraggi essiccati al sole, viene versato secondo le modalità seguenti:

- a) l'importo dell'aiuto per i foraggi disidratati è ridotto a:
 - 63,15 EUR/t in Spagna,
 - 63,94 EUR/t in Grecia,
 - 64,23 EUR/t in Italia,
 - 65,55 EUR/t in tutti gli altri Stati membri;
- b) l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati al sole è versato integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2001.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

⁽¹) GU L 63 del 21.3.1995, pag. 1. (²) GU L 131 del 15.6.1995, pag. 1. (³) GU L 79 del 7.4.1995, pag. 5. (⁴) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 40.